

LA BUSTA PAGA PROVA IL RAPPORTO DI LAVORO

GIOVANNI MAGLIARO

Con la sentenza n. 13781 del 6 luglio 2020 la Cassazione ribadisce che le copie delle buste paga firmate e timbrate dal datore di lavoro provano il rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Bologna aveva accolto l'opposizione della lavoratrice al provvedimento di esclusione del proprio credito dallo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro, ritenendo provata la pregressa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la società. Il Tribunale aveva ritenuto che l'esistenza del rapporto di lavoro fosse attestata dalla documentazione allegata dalla lavoratrice (lettera di assunzione, buste paga e CUD) e che la circostanza che la stessa lavoratrice fosse stata nel consiglio di amministrazione della società non fosse di ostacolo ai fini del riconoscimento della contestuale sussistenza di una prestazione di lavoro subordinato.

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla curatela fallimentare ed ha confermato la sentenza del Tribunale che riconosceva nella busta paga la prova della esistenza di un rapporto di lavoro.



n.124

3 agosto 2020

Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, legge 4/1953 (vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro.

Il contenuto delle buste paga è obbligatorio e sanzionato (un tempo penalmente ora in via amministrativa) e come tale è di per sé sufficiente a provare il credito maturato dal lavoratore. Ciò presuppone tuttavia che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo. Ne discende che in caso di irregolare formazione il valore probatorio può essere confutato da chi ne abbia interesse (nella fattispecie il curatore del fallimento).

Quindi le buste paga devono trovare corrispondenza nel libro unico del lavoro, ivi compreso il calendario delle presenze del singolo lavoratore per quanto attiene agli elementi che compongono la retribuzione. Le indicazioni ivi contenute di voci a titolo di ferie, permessi ed ex festività non godute contribuiscono a costituire la base probatoria necessaria a dimostrare il fatto costitutivo del relativo credito che il lavoratore intende rivendicare.

La efficacia probatoria delle buste paga è pertanto piena a meno che possa essere contestata per la dimostrazione di una divergenza con le scritture datoriali. Nella fattispecie la Cassazione ha confermato la efficacia probatoria delle buste paga poiché la controparte ricorrente (il curatore del fallimento) non ha esercitato l'onere di confutare le stesse dimostrando una divergenza con le scritture contabili dell'azienda.